

Registrato a Messina
il 23/3/64 al N. 1218
libro _____ vol. _____

N.63813 Rep.

N.17744 Racc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro.

Il giorno diciannove marzo

19-3-2004

In Messina e nel mio studio, sito in Via XXVII Luglio 61.

Innanzi a me, dott. GIOVANNI PADERNI, Notaio in Messina ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, senza assistenza di testimoni ai quali i comparenti, avendo i requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunziano, e con il mio consenso,

SONO PRESENTI I SIGNORI

- MALFI MARINO, pensionato, nato a La Maddalena (SS) il 15 aprile 1931 e residente a Messina in Via Pietro Longo isol.381, codice fiscale MLF MRN 31D15 E425C;
- MALFI DAMIANO, assicuratore, nato a Messina il 2 settembre 1966 ed ivi residente in Via Pietro Longo isol.381, codice fiscale MLF DMN 66P02 F158E;
- LEO GIUSEPPE, impiegato, nato a Messina il 21 febbraio 1963 ed ivi residente in Via Nazionale 195/a Vill.Galati Marina, codice fiscale LEO GPP 63B21 F158O;
- RUNCI ANTONINO, assicuratore, nato a Messina il 13 gennaio 1957 ed ivi residente in Via Comunale n.123, Vill.Santa Margherita, codice fiscale RNC NNN 57A13 F158A;
- CERRITO MASSIMO, impiegato, nato a Messina il 21 settembre 1968 ed ivi residente in Via Duca degli Abruzzi isol.520/d, codice fiscale CRR MSM 68P21 F158T.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, per quest'atto convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - E' costituita tra essi comparenti, ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, e successive modifiche, un' associazione ONLUS, denominata "Associazione ONLUS JAVE" - Associazione Regionale per l'assistenza ai bambini Italiani e del terzo mondo ed alle famiglie bisognose di aiuto, con sede legale a Messina (98122) in Via Pietro Longo isol.381. Potranno essere istituite sedi secondarie anche altrove.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2 - La durata dell' Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo quanto previsto dallo Statuto Sociale in ordine alla proroga del predetto termine o all'anticipato scioglimento dell'ente.



Art.3 L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa nasce per svolgere utilità sociale a favore dei bambini di tutto il mondo e delle famiglie bisognose della città di Messina; potrà svolgere qualsiasi opera di assistenza morale ed economica; incentiverà azioni di raccolta e distribuzione di qualunque bene materiale, ivi compresi mezzi finanziari, atto a favorire l'assistenza e la sussistenza dei bisognosi.

L'associazione, inoltre, attraverso i proventi di ogni tipo di donazione e della vendita del Libro "Camminando con Padre Annibale" intende finanziare TRE villaggi del TERZO MONDO, segnalati dalle Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, fornendo loro, direttamente cibo, medicine, attrezzature, materiale scolastico, giocattoli e quant'altro ritenuto utile al raggiungimento dello scopo filantropico assistenziale ai bisognosi, utilizzando anche eventuali gruppi di volontariato.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 4 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei Revisori.

Art.5 - Al fine di dotare l'Associazione di un patrimonio iniziale i componententi versano la somma di euro 20,00 (venti) ciascuno, per un totale di euro 100,00 (cento).

Art.6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle quote annuali associative;
- c) dai valori delle merci, dagli strumenti, dalle attrezzature, dai beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, conferiti dai soci, da estranei, da Enti pubblici e privati, da Associazioni o Gruppi riconosciuti e non, a titolo di contributo, erogazione, lascito o donazione;
- d) da ogni altro bene o valore acquisito dall'Associazione in conformità alla legge ed al presente statuto;

ART.7 - Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme dello statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 8 - Ogni associato maggiorenne, quale che sia la

STATUTO

"Associazione ONLUS JAVE"

Associazione Regionale per l'assistenza ai bambini Italiani e del terzo mondo ed alle famiglie bisognose di aiuto.

ARTICOLO 1

E' costituita tra essi comparenti, ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, e successive modifiche, un' associazione ONLUS, denominata "Associazione ONLUS JAVE"

Associazione Regionale per l'assistenza ai bambini Italiani e del terzo mondo ed alle famiglie bisognose di aiuto. Potranno essere istituite sedi secondarie anche altrove.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa nasce per svolgere utilità sociale a favore dei bambini di tutto il mondo e delle famiglie bisognose della città di Messina; potrà svolgere qualsiasi opera di assistenza morale ed economica; incentiverà azioni di raccolta e distribuzione di qualunque bene materiale, ivi compresi mezzi finanziari, atto a favorire l'assistenza e la sussistenza dei bisognosi.

L'associazione, inoltre, attraverso i proventi di ogni tipo di donazione e della vendita del Libro "Camminando con Padre Annibale" intende finanziare TRE villaggi del TERZO MONDO, segnalati dalle Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, fornendo loro, direttamente cibo, medicine attrezzature, materiale scolastico, giocattoli e quant'altro ritenuto utile al raggiungimento dello scopo filantropico assistenziale ai bisognosi, utilizzando anche eventuali gruppi di volontariato.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

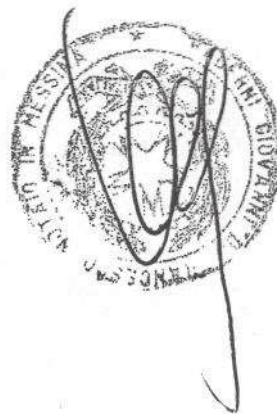
ARTICOLO 4

L'Associazione ha durata sino al 2050.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle tasse di ammissione;
- b) dalle quote annuali associative;
- c) dai valori delle merci, dagli strumenti, dalle attrezzature, dai beni materiali ed immateriali, mobili ed



immobili, conferiti dai soci, da estranei, da Enti pubblici e privati, da Associazioni o Gruppi riconosciuti e non, a titolo di contributo, erogazione, lascito o donazione;
d) da ogni altro bene o valore acquisito dall'Associazione in conformità alla legge ed al presente statuto;

ARTICOLO 6

Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria, durano un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione e chiude il 31 dicembre 2004. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio con il relativo Conto dei Profitti e delle Perdite, dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione. L'Associazione intende fruire di tutte le agevolazioni ed i benefici fiscali, nessuno escluso, che ad essa possono competere in base alle leggi vigenti ed a quelle future.

E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art.3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o per radiazione.

Il socio che intende recedere deve comunicare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto al momento del ricevimento della comunicazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente

Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, danneggino gli interessi dell'Associazione e/o compiano azioni incompatibili con le finalità della medesima;

d) Qualora sia provato che un socio riferisca ad altri membri non facenti parte dell'Associazione (persone fisiche o enti) programmi o iniziative della stessa senza autorizzazione del Presidente. Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 8

Fermo restando che tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, i soci si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari e Onorari:

- SOCI FONDATORI, sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'associazione;

- SOCI ORDINARI, sono coloro i quali versano una quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché la quota annua, e prendono parte nell'attività dell'associazione;

- SOCI ONORARI, sono coloro i quali sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente fra coloro che, ne abbiano agevolato, promosso o sostenuto l'attività, recandovi un significativo contributo; Tali soci vengono informati dal Direttivo sull'operato svolto e sui progetti dell'associazione; non detengono alcun potere decisionale, ma solo propositivo.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci. A ciascun Socio non può essere conferita più di una delega.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del



bilancio dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e spedito per posta o a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- b) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno tre quarti dei soci.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale ad opera del Segretario dell'Associazione o d'altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

ARTICOLO 11

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere);
- d) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

- e) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri.

- a) il Presidente,
- b) il Vicepresidente,
- c) il Segretario,
- d) 2 consiglieri (eventuali)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, volta per volta, verbale ad opera del Vice-Presidente dell'Associazione che fungerà da segretario o altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.

ARTICOLO 13

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri Organi.

ARTICOLO 14

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in



giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su , delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

ARTICOLO 15

La gestione dell'associazione deve essere controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti, anche tra i non soci, per la durata di quattro anni, dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione.

Di ogni attività del Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

- Gratuità e volontarietà delle cariche e delle attività associative.

Fermo quanto previsto per il segretario nel caso sia un dipendente dell'Associazione, e salvo il trattamento di altro eventuale personale dipendente, tutte le cariche associative sono gratuite ed e rigorosamente volontaria la partecipazione alle attività dell'Associazione, salvo gli obblighi contemplati nel presente Statuto.

L'ammissione nell'Associazione comporta la definitiva ed incondizionata rinuncia a qualsiasi corrispettivo; ogni associato assume il rischio di eventuali perdite e danni materiali e personali di qualsiasi specie subiti in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività associative. Salvo eventuali rimborsi in emergenze.

ARTICOLO 17

categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.9 - Il primo Consiglio Direttivo è formato da tre membri tutti soci comparenti.

Sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo:

- | | |
|------------------|------------------|
| - MALFI MARINO | Presidente; |
| - MALFI DAMIANO | Vice Presidente; |
| - RUNCI ANTONINO | Segretario; |

I signori Malfi Marino, Malfi Damiano e Runci Antonino, odierni comparenti, accettano la carica.

ART.10 - Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- b) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale ad opera del Segretario o d'altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

Art.11 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.12 - E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13 - In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo della stessa sarà devoluto su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei

liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 - Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia, nonché alle disposizioni contenute nello Statuto sociale che mi esibiscono e consegnano dichiarando di averlo letto, ampiamente discusso e che sottoscrivono in segno di approvazione. Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e per ogni effetto di legge.

Gli aderenti l'organizzazione oggetto del presente atto danno espresso mandato al Presidente affinché effettui la comunicazione, prescritta dall'art.11 del D.Lgs. 460/97 alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio fiscale nonché a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità governative e regionali o da altra Autorità, ad apportare a quest'atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche eventualmente richieste.

Art.15 - Le parti chiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs. 460/97.

Le parti mi esonerano espressamente dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perchè conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile ed in parte da me in due fogli di cui occupa sette intere facciate e quanto di questa.

F.to MALFI MARINO - DAMIANO MALFI - LEO GIUSEPPE - RUNCI ANTONINO - CERRITO MASSIMO - GIOVANNI PADERNI Notaio

E' copia conforme al
suo originale

Messina, 20 luglio 2006



Lo scioglimento della associazione, per uno dei motivi di cui all'art.27 c.c., è deliberato dall'assemblea, che in tale sede nomina anche i liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile, nonchè quelle previste dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to MALFI MARINO - DAMIANO MALFI - GIUSEPPE LEO - RUNCI ANTONINO - CERRITO MASSIMO - GIOVANNI PADERNI Notaio

